

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Rel.

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16841/2024 proposto da:

A.A.; B.B.; rappresentati e difesi dall'avv. Katia Germanà, per procura speciale in atti;

- ricorrenti -

- contro -

AVV. C.C., quale tutore del minore D.D., rappres. e difesa dall'avv. Erminia Patanè, per procura speciale in atti;

- controricorrente -

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA,

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 1141/2024, depositata il 4/07/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Cons. rel.,
dott. ROSARIO CAIAZZO

Svolgimento del processo

A.A. e B.B. proponevano appello avverso la sentenza emessa il 21.3.22 dal Tribunale per i minorenni di Catania che aveva dichiarato lo stato d'adottabilità del minore D.D. - nato in data

11.11.2019 - rigettando la domanda di adozione ex art. 44, lett. a e b, L. n. 184/83 proposta dalla B.B.

Con sentenza depositata il 4.7.2024, la Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, osservando che: il minore era stato riconosciuto da A.A., mentre la moglie, B.B., ne aveva chiesto l'adozione in quanto era emerso che lo stesso minore era nato da terza persona, per quanto ammesso dal padre; ciò risultava avvalorato dall'intervento spiegato da una terza persona, E.E., la quale aveva dichiarato di essere la madre di D.D., ma di aver partorito in anonimato, senza aver comunque la certezza che il padre fosse proprio il A.A. (intervento successivamente oggetto di rinuncia); nell'ambito dello stesso procedimento, su impulso del Pubblico Ministero, veniva disposto l'accertamento della paternità, con esito negativo e conseguente sentenza dichiarativa dello stato d'adottabilità, con collocamento immediato del minore presso una casa-famiglia (a seguito di tali eventi, la terza intervenitrice aveva deciso di revocare la scelta del parto anonimo per agevolare, a suo dire, il collocamento del minore presso la famiglia del A.A.); il Tribunale per i minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale del A.A., nominando un tutore provvisorio, ed incaricando i servizi sociali di accertare le condizioni di crescita e di cura del minore, decisione poi confermata, nominando c.t.u. per approfondire lo stato in cui versava il bambino nell'ambito della coppia dei ricorrenti; premesso ciò, era infondata la doglianza preliminare relativa alla nullità della sentenza impugnata per aver la relatrice preso parte al collegio che aveva deciso il rigetto della domanda di adozione proposta dalla sola B.B., sia perché non era stata proposta tempestiva riconsuazione, sia perché la decisione in questione riguardava diverso procedimento, per cui non sussistevano i presupposti dell'astensione obbligatoria; era infondata la critica relativa allo stato di abbandono del minore, in quanto, sebbene dalla relazione del c.t.u. fosse emersa una buona capacità accudente della coppia, tuttavia era stata riscontrata la totale mancanza di progettualità in ordine alle modalità attraverso le quali comunicare al bambino, con le dovute cautele e relativa tempistica, le doverose informazioni sulle sue origini; che tale omissione aveva determinato il concreto rischio di compromettere il sano ed ordinato sviluppo psichico del minore circa la sua identità;

il A.A. si era più volte pretestuosamente sottratto ai prelievi ematici necessari per la consulenza sul dna, sicché era plausibile, ai sensi dell'art. 116 cpc, inferirne un accertamento negativo della sua pretesa paternità sul medesimo minore; quest'ultimo, rimasto due anni presso i ricorrenti, era stato nel frattempo collocato presso una coppia di affidatari, dal maggio 2022 e, dopo un iniziale periodo d'incertezze, si era armoniosamente integrato nella nuova famiglia, riconoscendo appieno gli affidatari e frequentando senza problemi la scuola; tali affidatari - a differenza dei ricorrenti - avevano avuto un approccio adeguato con il minore circa la suddetta questione della conoscenza dell'identità e del suo passato; per le suesposte ragioni non era invocabile, a sostegno dell'appello, l'asserita prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, principi che in realtà erano felicemente contemperati attraverso l'affidamento in corso, coniugandosi con la piena tutela del miglior interesse del minore; infine, non era necessario sentire il minore per non sottoporlo ad inutili stress emotivi, né era necessaria una c.t.u.

A.A. e B.B. ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi.

La tutrice del minore resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, violazione dell'art. 51 c.p.c., per non aver la Corte d'Appello considerato motivo di nullità il fatto che il Consigliere Relatore, dott.ssa Lo Iacono, era lo stesso magistrato che aveva giudicato la causa promossa dalla B.B. in ordine all'adozione del minore.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, violazione dell'art. 8 L. 184/1983, per motivazione contraddittoria e carente, e dell'art. 2 comma 3, L. n. 149/2001.

Al riguardo, i ricorrenti lamentano che: l'indagine sulle loro persone in rapporto al minore era stata interrotta bruscamente attraverso l'allontanamento del bambino dalla casa familiare prima che l'attività di indagine e cognizione piena fosse conclusa, decisione frettolosa ed a danno del benessere del bambino che a soli due anni e mezzo era stato allontanato per intraprendere la procedura di adottabilità, anche alla luce di quanto argomentato dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, il quale nel decreto del 22/07/2021 aveva evidenziato che, in attesa dell'istruttoria disposta, dalla relazione in atti del Servizio sociale si evinceva che il bambino era ben integrato nel nucleo familiare dei ricorrenti, non apparendo opportuno allontanarlo bambino dalla stessa coppia; il giudizio sulla valutazione dell'interesse del minore poteva conseguire solo all'esito di un giudizio di cognizione piena, e non all'esito di "sommarie informazioni o contraddittorie e insufficienti", considerando che il piccolo D.D. era stato iscritto all'asilo prima del collocamento nella casa-famiglia, così da aiutarlo nella crescita socio-pedagogica coi suoi pari, ed i coniugi avevano rinnovato tale iscrizione nella speranza di poter continuare il loro cammino genitoriale; di conseguenza, era da escludere lo stato di abbandono del minore, anche tenendo conto che lo stesso era stato collocato presso una famiglia affidataria nel maggio 2022 a soli 2 anni e mezzo, dopo che le relazioni sul rapporto tra la famiglia ed il bambino erano state favorevoli, indicando che erano genitori capaci di soddisfare i bisogni primari (fisici ed alimentari) materiali e sociali del bambino; il A.A. era stato vittima di uno spregevole inganno da parte della madre biologica del minore, come emerso dalle indagini penali.

Il terzo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, l'insussistenza dello stato di abbandono del minore da parte dei ricorrenti, e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per aver la Corte d'Appello ritenuto, sulla base della c.t.u., "la totale mancanza di progettualità riguardo alle modalità di conoscenza delle origini... che genera in chi scrive incertezza riguardo un dato inviolabile quale il diritto alla identità personale", poiché, i dati effettivi sulla situazione genitoriale del piccolo D.D. erano emersi solo nel 2023 dopo l'attività di indagine svolta dal difensore dei ricorrenti, mentre il bambino era stato allontanato dalla sua famiglia nel maggio 2022, non essendo stato dunque possibile parlare della conoscenza delle origini ad un bambino di due anni, atteso che gli stessi coniugi non ne erano a conoscenza.

I ricorrenti, in proposito, lamentano che: lo stato di abbandono poteva essere ascrivito solo alla madre biologica del bambino, mentre il padre aveva subito riconosciuto il figlio, accudendolo;

una volta emersa l'estraneità ai fatti di reato, presumibilmente commessi dalla E.E., di ciò la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 e 5, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con nullità relativa per il mancato ascolto del minore, non motivato, lamentando che le relazioni cui faceva riferimento la tutrice non erano state allegate, risultando non prodotto anche l'accertamento sull'esame del DNA.

Preliminarmente, va osservato che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, c.1, n. 3, c.p.c.

Invero, il disposto della suddetta norma -secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., n. 1352/2024). Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., n. 8117/2022; n. 24432/2020).

Nella specie, il ricorso, dopo la parte introduttiva relativa all'indicazione delle parti, e alla sentenza impugnata, espone i motivi di diritto, senza nessun riferimento, seppure sintetico, allo svolgimento del processo e ai fatti di causa, precludendo al giudice di legittimità la completa cognizione della controversia e del suo oggetto (senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo).

Né è possibile desumere dai motivi di diritto l'esposizione dei fatti di causa, citati in maniera non organica e dettagliata.

Premesso ciò, i vari motivi sono comunque inammissibili anche sotto altri profili.

Il primo motivo si basa erroneamente sulla fattispecie di ricusazione del giudice di cui all'art. 51 nr 1 c 4 c.p.c., in quanto come esposto nella sentenza impugnata, il Consigliere relatore della

causa in questione aveva concorso alla decisione di diverso giudizio, promosso dalla B.B., avente ad oggetto l'adozione del minore ex art. 44, lett. a e b, L. n. 184/83.

Invero, l'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa che verta su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesima problematica (Cass., n. 4024/2006; n. 2593/2015).

La doglianza tende dunque a sollecitare una diversa valutazione della fattispecie.

I motivi secondo e terzo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto diretti al riesame dei fatti. La Corte d'Appello ha evidenziato, recependo motivatamente le conclusioni del c.t.u., che i ricorrenti, pur dimostrando certe capacità di accudimento del minore, non avevano dimostrato la necessaria progettualità circa la graduale conoscenza, da parte del minore, delle sue origini, questione assolutamente cruciale ai fini del sano ed ordinato sviluppo cognitivo del minore, a differenza di quanto dimostrato dagli affidatari.

In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., n. 27140/2021; n. 26767/2016).

Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che l'affidamento del bambino all'altra coppia aveva temperato il favor veritatis con il favor minoris e, sul punto, la doglianza è generica e non pertinente alla ratio decidendi.

Inoltre, non va sottaciuto che dagli atti emerge che il A.A., il quale aveva riconosciuto il minore, era stato sottoposto, su impulso del Pubblico Ministero, ad un accertamento di paternità al quale lo stesso si era pretestuosamente sottratto, sebbene non risulti un provvedimento di accertamento sulla questione.

Circa il quarto motivo, la doglianza è priva di autosufficienza in ordine alla mancata allegazione delle relazioni della tutrice, non indicando quando e come esse risultino depositate in atti. Né

è censurabile il mancato ascolto del bambino, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato sulla sostanziale dannosità dell'audizione, anche alla luce di quanto emerso dalla c.t.u. Le spese, seguono la soccombenza.

La causa risulta esente dall'obbligo di versare il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio in data 1 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.